



DELIBERA N. 181

10 aprile 2024

Oggetto

Qualificazione con riserva, ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023 della CUC della Media Valle Crati - Iscrizione nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

Riferimenti normativi

Articoli 62 e 63 del d.lgs. 36/2023.

Parole chiave

Iscrizioni con riserva, ex art. 63, comma 13, d.lgs. 36/2023.

Massima

Qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza - Elenco amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori qualificati – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 13 – Iscrizione con riserva ex art. 63, comma 4 – Differenze – Effetti – Conseguenze – modalità presentazione domanda.

In base al disposto di cui all'art. 63, comma 13, del D.lgs. n. 36/2023, l'Autorità ha facoltà di stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

La qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023, è un istituto speciale rispetto alla iscrizione con riserva di cui all'art. 63, comma 4, ultima parte, ed esplica i suoi effetti per la durata indicata nell'Atto dell'Autorità.

L'Autorità stabilisce termini e durata della predetta qualificazione sulla base delle specifiche necessità del caso sottoposto al suo vaglio.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 10 aprile 2024

DELIBERA



Visti

gli artt. 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo «Codice dei contratti pubblici», che stabilisce i presupposti della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza;

Visto

l'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori;

Visto

che il comma 13 dell'articolo 63 prevede che l'ANAC può stabilire ulteriori casi nei quali può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta;

Vista

la richiesta acquisita al protocollo ANAC n. 0026339 del 23 febbraio 2024, il RASA della CUC ha formalizzato richiesta di qualificazione con riserva ai sensi dell'art. 63, comma 13, del D.lgs. 36/2023 della CUC della Media Valle Crati (CFAVCP-0001CC2);

Visti

Il Regolamento e la Convenzione istitutiva della CUC;

Rilevato

che la CUC è stata istituita in data 13 ottobre 2022;

Rilevato

che in ragione della sua recente costituzione e della connessa assenza di un numero sufficiente di gare espletate nel quinquennio 2018/2022 non ha maturato i requisiti per la qualificazione;

Rilevato

che nel 2023 la CUC dalla sua istituzione ha concluso diversi affidamenti per lavori, servizi e forniture;

Rilevato

che la CUC ha già implementato una struttura organizzativa che presenta significative competenze in materia di affidamento e gestione di appalti pubblici;

Considerato

Che sulla base dell'analisi dei documenti prodotti nel corso dell'istruttoria, al fine di consentire alla Centrale di committenza richiedente di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta per migliorare il livello di qualificazione, nel caso di specie appaiono sussistere le



ragioni in fatto e in diritto necessarie per qualificare con riserva nel livello massimo (L1 e SF1) e, per l'effetto, disporre l'iscrizione con riserva, ex art. 63, comma 13, nell'Elenco delle stazioni appaltanti qualificate;

Ritenuto

pertanto, che nel caso in esame sia ammissibile procedere con la qualificazione con riserva nel livello massimo e la conseguente iscrizione per la durata di anni uno (1) all'Elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del d.lgs. 36/2023, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella corrente adunanza;

Dispone

l'iscrizione con riserva dell'ente sopra indicato all'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate al livello avanzato (L1, SF1), per la durata di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione di tale Atto sul sito dell'Autorità.

Successivamente a tale data, l'iscrizione con riserva cesserà di produrre i propri effetti e la stazione appaltante dovrà presentare istanza di qualificazione "ordinaria", pena il mancato rilascio del CIG per le gare da svolgersi.

Ai fini della iscrizione con riserva nell'Elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, l'ente indicato dovrà presentare apposita domanda di iscrizione con riserva ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 aprile 2024

Il Segretario

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente